

REGOLAMENTO CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI



**Delibera n. 7 del
28.05.2021**

PREMESSA	1
Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 2 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI	2
Art. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE	3
Art. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE	3
Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO	4
Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI	5
Art. 7 – FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO	6
Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI	6

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PREMESSA

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 45 lett. h, con il quale si stabilisce la competenza del Consiglio d’Istituto di deliberare relativamente alla determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

ADOTTA

il seguente Regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Istituzione Scolastica, per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con lettere di incarico o contratti di lavoro autonomo di natura occasionale per particolari attività ed insegnamenti ai fini di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare particolari progetti didattici;
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione, aggiornamento e formazione;
- realizzare programmi operativi nazionali;
- svolgere compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Art. 2 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Le attività per le quali l'Istituzione Scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti con il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo; - coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Per le attività di formazione è possibile stipulare convenzioni con Enti e/o Associazioni culturali purché siano Soggetti accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola.

L'Amministrazione può conferire incarichi a esperti esterni dopo aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.

Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. È fatto, quindi, divieto all'Istituzione Scolastica acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Il presente Regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali:

- che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine;
- che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
- non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).

Art. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo, che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione (eventualmente anche universitaria).

Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno, quindi:

- a. Titoli di studio
- b. Curriculum del candidato con:
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - esperienze metodologiche-didattiche; - attività di libera professione nel settore; - corsi di aggiornamento.
- c. Pubblicazioni e altri titoli
- d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione; - valore innovativo della proposta progettuale presentata dal candidato; - eventuali precedenti esperienze didattiche.

Art. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli Avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni sono pubblicati sul sito web d'Istituto.

Tali Avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- la tipologia di contratto proposto;
- l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione); - il corrispettivo proposto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al Pubblico impiego:

- godere dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Qualora l'esperto sia componente di una Associazione o di una ditta, soggetto con cui l'Istituzione Scolastica stipula il contratto e/o una convenzione, l'Associazione dovrà possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. La Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione e che dovranno quindi essere in possesso dei requisiti sopraindicati. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'Avviso, può presentare domanda alla Scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, è così definito:

- personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.;
- personale estraneo all'amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno;
- personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente normati) si fa riferimento alla Tabella

DECRETO INTERMINISTERIALE N° 326 DEL 12/10/1995

TIPOLOGIA	IMPORTO
Attività di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative destinate al personale della scuola	Fino ad un massimo di € 41,32 L.D giornaliera
Attività di coordinamento scientifico, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio degli interventi	Fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per docenti universitari
DOCENZA IN CORSO DI FORMAZIONE	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo delle esercitazioni	fino ad un massimo di €. 41,32 orari (min. € 25,82)

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101/97

TIPOLOGIA	IMPORTO
------------------	----------------

Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di €. 85,22 L.D.
Docenti, coodocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; Ricercatori universitari I livello; Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale);	fino ad un massimo di €. 56,81 L.D.
professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza	
Coodocenti o condirettori di corsi e di progetti	Fino ad un massimo di € 46,48
Tutor	Fino ad un massimo di € 30,99

- Il compenso orario per le attività svolte dal personale A.T.A. per la collaborazione alla realizzazione dei predetti interventi formativi è fissato nella misura oraria stabilita per le attività aggiuntive disciplinate dall'art. 54 del vigente CCNL.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso, particolari prestazioni professionali che la Scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'Amministrazione):

- a. sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- b. in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- c. può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti, cui conferire i contratti, sono selezionati dal Dirigente Scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto nel caso di Avvisi per persone fisiche (o un'apposita commissione all'uopo nominata, giuridiche e non.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 3.

Per ogni singolo avviso, verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci, formulando una proposta di graduatoria.

Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.

Art. 7 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

Copia di tali contratti viene pubblicata sul sito web dell'Istituto.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del Codice Civile.

Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione al sito web di questa Istituzione Scolastica.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.